

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2191 del 14/04/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via N. Copernico, n. 11, richiesta dalla Ditta BIA S.P.A. per la modifica sostanziale dell'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2017-943 del 24.02.2017, adottato da Arpae-SAC Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2295 del 14/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quattordici APRILE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 3269/2025/MB

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via N. Copernico, n. 11, richiesta dalla Ditta **BIA S.P.A.** per la **modifica sostanziale** dell'attività di **produzione e commercializzazione di prodotti alimentari** autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2017-943 del 24.02.2017, adottato da Arpae-SAC Ferrara, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
3. **Nulla osta di impatto acustico** di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 30.12.2024, con completamento in data 13.01.2024, la Società BIA S.P.A., con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Strada Statale Adriatica n. 1/A, attraverso il proprio Amministratore Delegato, ha presentato al SUAP dell'Unione di Comuni Valli e Delizie, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, in riferimento allo stabilimento ubicato nel Comune di Argenta (FE), Via N. Copernico, n. 11, per la modifica sostanziale dell'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2017-943 del 24.02.2017, adottato da Arpae-SAC Ferrara;

con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-943 del 24.02.2017 sopra citato, la Ditta "BIA S.p.A." con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Levante, n. 1/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE) Via N. Copernico, n. 11 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari;

L'istanza di modifica è stata assunta agli atti del SUAP dell'Unione di Comuni Valli e Delizie, al Prot. n. 42915 del 30.12.2024 (Pratica SUAP n. 973/2024) e le successive integrazioni volontarie al Prot. n. 1083 del 13.01.2025 ed è stata trasmessa dallo stesso SUAP con la nota Prot. n. 1195 del 13.01.2025 di "Avvio del procedimento" e "Indizione della Conferenza dei Servizi Semplificata", acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/5462 del 13.01.2025;

La Società, nello stabilimento in oggetto, intende dare corso ad una serie di interventi che prevedono, per quanto riguarda le matrici ambientali che necessitano di autorizzazione, le seguenti

modifiche sostanziali:

- per la matrice Aria
 - inserimento di n. 3 nuovi punti di emissione (E6-E7-E8) per l'installazione di una nuova linea di produzione della pasta gluten-free;
- per la matrice Acqua
 - aumento del volume annuo di scarico al punto di scarico S1 di acque reflue industriali e domestiche da 1.000 m³/a a 1.100 m³/a;
 - realizzazione di un tratto di nuova rete fognaria per:
 - locale lavaggio trafilare a servizio della nuova linea di produzione;
 - n. 2 docce in adiacenza agli spogliatoi/bagno e relativa riorganizzazione dei locali;

mentre, per quanto riguarda la matrice rumore, la modifica è stata considerata dalla Ditta come "non sostanziale";

dalla Visura Camerale della Ditta, estratta in data 07.04.2025, risulta che l'indirizzo corretto della sede legale è "Strada Statale Adriatica n. 1/A";

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

A far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara:

- ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/9067 del 17.01.2025, la Relazione Tecnica riguardante la matrice "Emissioni in atmosfera";
- ha comunicato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. PG/2025/9074 del 17.01.2025, l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, precisando di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUAP, **il parere di competenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi in pubblica fognatura e all'impatto acustico** al fine del proseguimento dell'istruttoria;

Arpae – SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/22084 del 04.02.2025, ha provveduto ad inoltrare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale (ST) di Arpae (Prot. n. PG/2025/17376 del 29.01.2025), riguardante le emissioni in atmosfera, con la richiesta di presentare adeguata documentazione integrativa al fine di soddisfare le condizioni dettagliate nella nota dello stesso ST;

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 6931 del 27.02.2025, acquisita al prot. di Arpae n. PG/2025/37943 del 27.02.2025, ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta (riguardante le matrici emissioni in atmosfera e scarichi idrici);

Arpae – SAC Ferrara, a seguito delle integrazioni pervenute, con la nota Prot. PG/2023/42726 del 05.03.2025 ha richiesto ad Arpae – Servizio Territoriale la Relazione Tecnica riguardante la matrice “Emissioni in atmosfera”, formulata poi dallo stesso Servizio con la nota Prot. n. PG/2025/52521 del 19.03.2025, nella quale esprime una valutazione tecnica favorevole, con prescrizioni;

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con la nota Prot. n. 10622 del 28.03.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/59385 del 28.03.2025, ha trasmesso:

- il parere di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 3600 del 20.01.2025, in merito alle emissioni in atmosfera;
- il parere di competenza del Servizio Urbanistica dell' Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 9082 del 17.03.2025;
- il parere di competenza del Servizio Ambiente dell' Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 10522 del 27.03.2025;
- il parere di competenza di HERA S.p.A., Prot. n. 24879/25 del 21.03.2025;

VISTI:

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

la Regione Emilia-Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere

preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia-Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., *"Norme in materia ambientale"* alla parte V - *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso Decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art. 272, c. 2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione. Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla Ditta richiedente l'AUA citata in premessa;

la Determinazione n. 4606 del 04.06.1999 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 stabilisce "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

Con la Delibera della Giunta Regionale 21.01.2002 n. 45, vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14.04.2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 Maggio 2001 n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE

fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-943 del 24.02.2017;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Società BIA S.P.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ed i suoi allegati a favore della Società **BIA S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Strada Statale Adriatica n. 1/A, Codice Fiscale e P.IVA n. 01625080385, per l'esercizio dell'attività di **produzione e commercializzazione di prodotti alimentari** nello stabilimento localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via N. Copernico, n. 11, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-943 del 24.02.2017, adottato da Arpae – SAC Ferrara, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di

cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:

- **“Allegato ACQUA”** con acclusa planimetria di riferimento
- **“Allegato ARIA”** con acclusa planimetria di riferimento
- **“Allegato IMPATTO ACUSTICO”**

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae- SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte dello stesso SUAP;
5. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'A.U.A. al SUAP dell'Unione dei comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole

delle verifiche in corso da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;

12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.